

Sentenza n. 04/2010

del 04/06/2010

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

La Commissione d'Appello Federale

Sezione distaccata Lombardia

nelle persone di

Avv. Silverio Vitali Presidente

Dott. Danilo Ariagno Vice-presidente

Avv. Luisella Savoldi Commissario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello proposto da A.S.D. Torino Pallavolo (Cod. FIPAV 010050224), in persona del Presidente p.t., appellante

in contraddittorio con

Procura Federale, non intervenuta,

avente ad oggetto

l'impugnazione del provvedimento del G.U.R. del Piemonte di sospensione da ogni attività federale a tutto il 14/05/2010 dell'atleta Francesco TERRONE, di cui al C.U. 18 del 11/02/2010.

Conclusioni delle parti

Per l'appellante:

“Annullare in tutto o in parte il provvedimento impugnato”.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Oggetto dell'impugnazione è il provvedimento del G.U.R. di Torino di cui al C.U. 18, affisso all'albo il 11/02/2010, nella parte in cui, relativamente alla gara del campionato di seri D maschile, girone A, n. 2072, tra le squadre

Volley Savigliano e ASD Torino Pallavolo, ha disposto quanto segue: *“Sospendere da ogni attività federale sino a tutto il 14/05/2010 l’atleta TERRONE Francesco, per aver il medesimo “risposto con uno schiaffo” alla provocazione verbale posta in essere da un sostenitore della squadra avversaria; sanzione aggravata dal fatto che l’atleta rivesta il ruolo di capitano”*.

La società appellante ha impugnato il provvedimento deducendo che, invero, il Terrone mai ha risposto con uno schiaffo ad un’altrui aggressione verbale, ma si è solamente divincolato da un’aggressione fisica ai suoi danni.

Ha altresì sostenuto che il direttore di gara non era presente al fatto, probabilmente riportando nel rapporto una descrizione *de relato*.

A seguito di istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, questa Commissione disponeva la sospensione dell’esecuzione, con provvedimento presidenziale del 09/04/2010, affisso all’albo il medesimo giorno.

Sicché il Terrone effettivamente già scontava la sospensione dal 12/02/2010 al 09/04/2010.

L’appello è solo parzialmente fondato.

Dall’esame dei documenti acquisiti d’ufficio, il rapporto arbitrale e il supplemento di rapporto dell’arbitro, nonché dalle dichiarazioni dell’atleta Francesco Terrone e del suo allenatore Davide Dolando, prodotte dall’appellante, non può revocarsi in dubbio, secondo le norme della giustizia sportiva, che, in reazione ad un’aggressione verbale di un sostenitore della squadra avversaria, Francesco Terrone abbia risposto con uno schiaffo diretto contro il sostenitore della squadra avversaria medesimo.

Sul punto va evidenziato che l’arbitro ha riportato il fatto nel rapporto e lo ha confermato nel proprio supplemento di rapporto. A norma dell’art. 20

Regolamento giurisdizionale, il rapporto è fonte primaria di prova e ad esso deve farsi principalmente riferimento, per la posizione di terzietà che l'arbitro riveste, al fine dell'accertamento dei fatti.

Ciò premesso, va nondimeno evidenziato quanto segue, ai fini della commisurazione della sanzione.

Anzitutto, i fatti si sono svolti nel bar del Palazzetto ove si era svolta la gara e osservati dall'arbitro mentre lo stesso si recava dal tavolo segnapunti allo spogliatoio. Può pertanto ritenersi che l'arbitro non abbia osservato l'integrale svolgimento dei fatti, la discussione trascesa in colluttazione tra il Terrone e il sostenitore della squadra avversaria.

Non può quindi escludersi che, come ha dichiarato il Terrone, l'inizio della colluttazione fisica sia stata opera del sostenitore della squadra e non del Terrone e che l'arbitro abbia osservato solamente uno scontro già iniziato, non cogliendo l'integrale dinamica.

In secondo luogo, non è stata chiarita dall'arbitro l'intensità dello schiaffo e neppure dove lo schiaffo è stato portato: ossia, non è stato chiarito se trattasi di schiaffo al volto o in altra parte del corpo, se si sia trattato di schiaffo violento o leggero.

Il rapido e fortunatamente pacifico epilogo dei fatti non può indurre a ritenere che l'azione fisica del Terrone sia stata connotata da soverchia violenza.

Conclusivamente può solo ritenersi certamente provato che in esito ad uno scontro verbale e fisico tra il Terrone e un sostenitore della squadra avversaria, provocato da quest'ultimo, in una fase in cui il sostenitore dell'avversa squadra stava verbalmente aggredendo il Terrone, questi abbia lievemente percosso l'altro e successivamente sia stato allontanato.

Ricostruiti così i fatti, non può comunque ritenersi che, come suggerito

dal Terrone, il suo comportamento possa integrare la legittima difesa, atteso che egli avrebbe ben potuto desistere dallo scontro che, nella fase osservata dall'arbitro, era certamente verbale.

La legittima difesa ricorre ove, durante l'altrui violenza, si risponda con una violenza proporzionata all'offesa. Se, come nel caso di specie, l'altrui violenza fisica era cessata, non poteva più ritenersi legittimo l'esercizio di violenza fisica, essendo doveroso, per il Terrone, allontanarsi dallo scontro.

Se quindi al Terrone va certamente inflitta una sanzione disciplinare, a questa Commissione pare eccessiva quella comminata dal G.U.R..

Pur censurabile, l'esercizio di violenza è provato solo in misura assai lieve, certamente innocuo.

Inoltre, ritiene questa Commissione che sussista la circostanza attenuante di cui all'art. 51, co. 1, lett. a), Reg. Giur., cioè l'aver agito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui e che, per la particolarità del caso, la detta attenuante sia prevalente rispetto alla circostanza aggravante della rivestita qualità di capitano, sì da giustificare una diminuzione della sanzione, rispetto alla sanzione base.

Tenuto conto di ciò e dei criteri di cui all'art. 48 Reg. giur., si stima equo infliggere a Francesco Terrone per i suddetti fatti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per 55 giorni, già integralmente scontati.

In esito al parziale accoglimento dell'appello consegue la restituzione di metà della tassa di impugnazione.

P.Q.M.

la Commissione d'Appello Federale, sezione distaccata Lombardia, definitivamente pronunciando:

- in riforma della decisione di primo grado, condanna Francesco Terrone alla sospensione da ogni attività federale per giorni 55, dando atto che la

sanzione è stata già integralmente scontata;

- dispone la restituzione di metà della tassa di impugnazione;
- manda la segreteria di effettuare le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 10/05/2010.

Il Presidente

Avv. Silverio Vitali

Affisso all'albo il 07/06/2010

La Segretaria

Dott.ssa Nicoletta De Ambroggi